Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Sabato 25 novembre — Numero 276

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 20

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0,80 } spazio di linea.

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1462 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 5 luglio 1882, n. 853, serie 3ª e le successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge in data 20 ottobre 1919, numero 1988;

Visto il R. decreto-legge 2 novembre 1919, n. 2142, convertito nella legge 20 giugno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 1223;

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1919, n. 2349;

Visto il R. decreto 1° febbraio 1920, n. 116, convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 997;

Visto il R. decreto 18 agosto 1920, n. 1257;

Vista la legge 13 agosto 1921, n. 1080;

Vista la legge 4 aprile 1922, n. 419;

Vista la legge 11 giugno 1922, n. 885;

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Visto il R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

PARTE I.

Stipendi

CAPO I.

Stipendi degli ufficiali

Art. 1.

Gli stipendi per gli ufficiali della R. marina in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o richiamati in servizio) sono stabiliti dalle tabelle *A-B* annesse al presente decreto firmato d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della marina.

Art. 2.

L'ufficiale che non conti gli anni di servizio richiesti dalle tabelle *A-B* per aver diritto allo stipendio base fissato per ogni grado dalle tabelle stesse, percepirà uno stipendio pari a quello base, diminuito di tante quote di L. 200 (o di L. 300 per i vice ammiragli e gradi corrispondenti) per quanti sono gli anni in meno di servizio.

Lo stipendio così computato verrà poi aumentato di L. 200 (o di L. 300 per i vice ammiragli e gradi corrispondenti) al compimento di ciascun anno di servizio, fino al raggiungimento dello stipendio base.

Art. 3.

L'anzianità da ufficiale agli effetti del presente decreto è computata con le norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 2142 del 2 novembre 1919 ed al secondo comma dell'art. 1 del R. decreto legge n. 116 in data 1° febbraio 1920. Il tempo passato effettivamente alle armi da ufficiale di complemento e della riserva navale anteriormente alla nomina ad ufficiale in servizio attivo permanente è utile per il compito dell'anzianità di servizio da ufficiale.

Per gli ufficiali delle capitanerie di porto, l'anzianità da ufficiale è computata:

a) dalla data di nomina a guardiamarina, se provenienti dagli ufficiali di vascello;

b) dalla loro nomina con R. decreto ad impiego nel corpo stesso o ad ufficiale in servizio attivo permanente;

c) oppure con le norme stabilite per gli altri ufficiali della R. marina di cui alla prima parte del presente articolo, qualora abbiano prestato servizio da ufficiali di complemento o della riserva navale, prima del 26° anno di età, o servizio comunque utile a pensione, dopo tale età.

Nel computo dell'anzianità da ufficiale si terrà conto delle deduzioni stabilite dall'art. 2 del R. decreto-legge n. 2142 del 2 novembre 1919.

Art. 4.

Agli ufficiali in congedo provvisorio alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, spettano 3/5 dello stipendio corrispondente al loro grado e all'anzianità di servizio da ufficiale.

Il tempo passato in congedo provvisorio non è computabile agli effetti della determinazione dello stipendio, salvo quanto è disposto, per i casi di richiamo in servizio, dall'ultimo comma del seguente articolo.

Art. 5.

Lo stipendio degli ufficiali di complemento e della riserva navale, non provvisti di pensione come ufficiali, chiamati in servizio, è stabilito sulla base del grado e dell'anzianità di servizio da ufficiale, computata quest'ultima soltanto dalla durata complessiva del servizio effettivamente prestato sotto le armi da ufficiale, col beneficio di cui all'art. 3 del R. decreto-legge n. 2142 in data 2 novembre 1919 e all'art. 1 del R. decreto-legge n. 116 in data 1° febbraio 1920.

Lo stipendio degli ufficiali della posizione ausiliaria e della riserva navale o comunque in congedo, pensionati quali ufficiali e richiamati in servizio, è fissato con le stesse norme stabilite per gli ufficiali in servizio attivo permanente, computando dalla posizione ausiliaria, della riserva navale o comunque del congedo il solo tempo passato in servizio.

Art. 6.

Agli ufficiali della R. marina (compresi quelli delle categorie in congedo), i quali durante la guerra 1915-918 abbiano prestato servizio nelle destinazioni qui di seguito indicate, il tempo trascorso in quelle destinazioni sarà computato in aumento agli effetti della determinazione dello stipendio, con le norme pure qui di seguito indicate.

E' considerato agli effetti del precedente comma il tempo passato:

a) su R. navi in armamento (escluse le navi di uso locale adibite ad impiego interno nei porti), o navi da guerra alleate nonchè su navi mercantili requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento guerresco, le quali navi mercantili furono effettivamente impiegate in servizio di trasporto o di guerra in mare largo;

b) alla dipendenza od in concorso dell'esercito operante;

c) sul litorale adriatico per servizi inerenti alla difesa;

d) sul litorale della Libia e nelle Isole dell'Egeo per servizi inerenti alla difesa;

e) su aeronavi armate o presso squadriglie di aviazione (limitatamente al personale di volo), sempre quando destinato normalmente a servizi bellici.

Qualora nel computo complessivo di tale tempo risulti una frazione di anno questa sarà considerata soltanto quando sia superiore a sei mesi ed in tal caso sarà valutata per un anno intero.

Il tempo di cui sopra non è computabile per coloro che non abbiano serbato buona condotta o che abbiano riportato condanne per reati commessi durante lo stesso periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, anche se amnistiati.

Il tempo trascorso lontano dalle sopraindicate destinazioni di guerra per ferite o malattie dipendenti dalla guerra nel periodo dal 24 maggio 1915 alle date di armistizio sui vari fronti, si considera passato presso quelle destinazioni.

Il tempo trascorso in prigionia non dipendente da cause imputabili all'ufficiale, si considera pure come passato presso le sopraindicate destinazioni di guerra, fino alla data del rimpatrio, ed, in ogni caso, non oltre le date di armistizio sui varii fronti.

A favore dei mutilati ed invalidi di guerra, ascritti alle prime sei categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, o alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, è computato come servizio prestato nelle destinazioni di guerra quello decorso dalla data della mutilazione o della invalidità (che determinarono l'allontanamento dalle destinazioni stesse) alla data di armistizio sui vari fronti.

Art. 7

Spetta agli ufficiali (compresi quelli delle categorie in congedo) che si trovino nelle condizioni di cui al precedente articolo 6 ed indipendentemente dai benefizi derivanti dall'articolo stesso qualunque sia la durata del servizio prestato nelle destinazioni di guerra;

a) l'abbreviazione di due anni se abbiano conseguite ricompense al valore, o siano mutilati od invalidi di guerra ascritti alle prime 6 categorie, giusta la tabella annessa al decreto Luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, od alle prime due, giusta l'art. 100 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;

b) l'abbreviazione di un anno se abbiano ottenuto la croce di guerra o abbiano riportato ferite, ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime quattro categorie, giusta la tabella indicata alla precedente lettera *a*), o alla terza categoria, giusta l'art. 101 del testo unico predetto.

In applicazione del presente articolo non può essere conferita che una sola delle abbreviazioni indicate, anche a quelli ufficiali che si trovino in più di una delle accennate condizioni.

Art. 8.

I benefici di cui ai precedenti articoli 6 e 7 sono valutati unicamente nella determinazione degli stipendi inerenti al grado, che gli ufficiali interessati rivestono all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora gli ufficiali stessi raggiungano il massimo dello stipendio stabilito pel proprio grado dalle tabelle *A-B* annesse al presente decreto, per effetto degli anni di servizio da ufficiale, oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, oppure non usufruiscano di tali vantaggi nel grado in cui si trovano, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione delle successive promozioni.

Art. 9.

Gli ufficiali delle categorie in congedo, i quali siano chiamati in servizio posteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e non abbiano mai goduto (pure avendone diritto) dei benefici indicati negli articoli 6 e 7, avranno il trattamento stabilito dagli articoli stessi in occasione del loro primo richiamo alle armi.

Art. 10.

Agli ufficiali richiamati dal congedo che sono provvisti di pensione civile o militare a carico dello Stato, ed a quelli richiamati dalla posizione ausiliaria, è dovuto l'intero stipendio loro spettante, restando sospeso il pagamento della pensione e della indennità di servizio ausiliario. Detti assegni però continuano in luogo dello stipendio militare se più favorevoli.

Per gli impiegati civili dello Stato richiamati in servizio come ufficiali si applicano le disposizioni dell'articolo 20 (penultimo comma) della legge 22 novembre 1908, n. 693 (testo unico) sullo stato degli impiegati civili.

Agli ufficiali in congedo provvisorio richiamati in servizio è dovuto l'intero stipendio loro spettante invece di quello ridotto. In tale caso l'ufficiale beneficierà degli aumenti che venissero a maturarsi; limitatamente però al tempo passato in servizio effettivo alle armi.

Art. 11.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali è fatta con decreto Ministeriale.

Nella prima applicazione del presente decreto ed in ogni caso non oltre il 30 giugno 1923 la detta attribuzione sarà fatta dalle autorità amministrative secondo le norme che saranno date dal Ministero della marina.

Qualora alla pubblicazione dei decreti che fissano i nuovi stipendi degli ufficiali secondo il comma primo del presente articolo risultassero differenze fra il dovuto ed il percepito secondo il comma 2°, le autorità incaricate provvederanno al pagamento o al ricupero di tali differenze.

Art. 12.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani della Regia marina, compresi quelli del corpo delle capitanerie di porto aventi 12 anni di grado compiuti oppure 20 anni compiuti di anzianità da ufficiale in servizio attivo permanente, spetta una indennità fissa annua di L. 400 in luogo di quella di L. 200 stabilita dalla legge 11 giugno 1922, n. 885.

La stessa indennità spetta ai primi capitani macchinisti non provenienti dall'Accademia navale, aventi tre anni compiuti di grado e non meno di 42 anni compiuti di età, nonchè ai capitani del corpo Reale equipaggi, aventi 5 anni di grado compiuti con non meno di 20 anni compiuti di servizio attivo permanente computato dal 28° anno di età compiuto.

Art. 13.

Agli ufficiali di complemento, della riserva navale o comunque in congedo (esclusi quelli della posizione ausiliaria), quando sono chiamati in servizio per un periodo di tempo prestabilito o presunto non superiore a 90 giorni, è dovuto lo stipendio appresso indicato per ciascun grado:

Guardiamarina e gradi corrispondenti, L. 6000.
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti, L. 7000.
Tenente di vascello id., L. 9600.
Capitano di corvetta id., L. 11.000.
Capitano di fregata id., L. 13.000.
Capitano di vascello id., 14.000.
Sotto ammiraglio id., L. 16.000
Contrammiraglio id., L. 18.000.
Vice ammiraglio id., L. 20.000.

Agli ufficiali della posizione ausiliaria è dovuto l'ultimo stipendio da essi goduto se superiore a quello sopra stabilito pel loro grado.

Art. 14.

Se il richiamo prestabilito o presunto non superiore a 90 giorni viene, nel fatto, a superare questo tempo, l'ufficiale ha diritto allo stipendio a lui spettante secondo le annesse tabelle *A-B* a decorrere dal 91° giorno, senza alcun conguaglio pei primi 90 giorni.

Art. 15.

Qualora nell'applicazione delle tabelle *A-B* degli stipendi, annesse al presente decreto, venga assegnato uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per stipendio, ed assegno provvisorio mensile a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1080, sarà conservata la differenza fino a quando l'ufficiale avrà diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 16.

Gli ufficiali ai quali nelle promozioni al grado superiore fosse dovuto uno stipendio inferiore a quello precedentemente attribuito in base ai benefici di cui ai due articoli precedenti 6 e 7 del presente decreto, conservano il maggiore stipendio fino a quando avranno diritto ad uno stipendio superiore.

Art. 17.

L'attuazione delle annesse tabelle *A-B* non ha effetto sulle indennità o competenze di qualsiasi natura, ragguagliate o graduate secondo gli stipendi, dovute fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Nulla è innovato per quanto riguarda tutti gli altri assegni fissi ed indennità stabilite alla entrata in vigore del presente decreto per gli ufficiali della R. marina, compresi quelli delle Capitanerie di porto.

CAPO II.

Paghe e stipendi dei sottufficiali

Art. 18.

La paga giornaliera dei secondi capi e secondi capi anziani e lo stipendio annuo dei capi di 2ª e 1ª classe sono stabiliti dalla tabella *C*) annessa pure al presente decreto.

Le paghe dei sottufficiali delle Capitanerie di porto sono stabilite dalla tabella *D*) pure annessa al presente decreto.

Le suddette tabelle *C-D* saranno firmate d'ordine Nostro dal ministro segretario di Stato per gli affari della marina.

Art. 19.

Ai sottufficiali delle capitanerie di porto è inoltre concessa una indennità giornaliera per servizio speciale, nella seguente misura per i vari gradi:

Secondo nocchiere di porto, L. 2.
Secondo nocchiere anziano di porto, L. 2,25.
Nocchiere di porto di 2ª classe, L. 2,75.
Nocchiere di porto di 1ª classe L. 3.

Tale indennità è computabile agli effetti della pensione.

Art. 20.

Nel computo degli anni di servizio agli effetti degli aumenti della paga e dello stipendio si deve dedurre:

a) il periodo di detenzione per condanna penale od in attesa di giudizio seguito da condanna penale, se detto periodo supera un mese;

b) il periodo di assenza senza licenza, quando sia intervenuta la dichiarazione di diserzione;

c) il periodo di licenza di convalescenza per infermità non dipendenti da cause di servizio per più di 6 mesi consecutivi;

d) il periodo trascorso in congedo illimitato od in licenza illimitata in attesa di congedo.

Art. 21.

Per i sottufficiali retrocessi o rimossi e nuovamente promossi non è computato agli effetti dell'anzianità di servizio, nei riguardi della paga o dello stipendio, il tempo passato in servizio anteriormente alla retrocessione o rimozione.

Art. 22.

Qualora nell'applicazione delle tabelle *C-D*, annesse al presente decreto, vengano assegnati una paga o uno stipendio inferiore alle competenze complessive godute al 31 marzo 1922 per paghe o stipendio ed assegno temporaneo mensile a norma della legge 13 agosto 1921, n. 1030, sarà conservata la differenza fino a quando il sottufficiale avrà diritto ad una paga o ad uno stipendio superiore.

Art. 23.

I benefici di cui agli articoli 6 e 7 del presente decreto relativi agli ufficiali, sono estesi ai sottufficiali della R. marina ed a quelli delle Capitanerie di porto, agli effetti della attribuzione delle paghe o degli stipendi inerenti al grado che i sottufficiali stessi rivestono all'entrata in vigore del presente decreto.

Qualora detti sottufficiali raggiungano il massimo della paga o dello stipendio stabiliti pel proprio grado dalle tabelle *C-D* annesse al presente decreto per effetto degli anni di servizio oppure mediante la valutazione di una parte soltanto dei benefici concessi dagli articoli suddetti, oppure non usufruiscano di tali vantaggi nel grado in cui si trovano, i benefici stessi o la rimanente parte di essi verranno computati in occasione delle successive promozioni.

PARTE II.

Indennità militare

Art. 24.

È istituita una indennità militare per gli ufficiali ed i sottufficiali contemplati nel presente decreto, in luogo della indennità speciale militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922, n. 419.

Art. 25.

L'indennità militare di cui al precedente articolo spetta agli ufficiali in servizio ed a quelli in aspettativa per infermità incontrate in servizio, nella misura mensile di cui appresso:

Guardiamarina e gradi corrispondenti, L. 160.
Sottotenente di vascello e gradi corrispondenti, L. 220.
Tenente di vascello id., L. 280.
Capitano di corvetta id., L. 340.
Capitano di fregata id., L. 360.
Capitano di vascello id. L. 400
Sottoammiraglio id., L. 440.
Contrammiraglio id., L. 470.
Vice ammiraglio id., L. 500.
Ammiraglio, L. 500.

Agli ufficiali in congedo provvisorio l'indennità militare spetta in misura ridotta, pari a quella della riduzione apportata al loro stipendio.

Art. 26.

Ai primi tenenti di vascello e primi capitani spetta l'indennità militare stabilita per il capitano di corvetta e gradi corrispondenti, quando abbiano raggiunta l'anzianità di grado di cinque anni congiunta a quella di 15 anni di servizio da ufficiale in servizio attivo permanente. Spetta altresì ai capitani macchinisti non provenienti dall'Accademia navale che hanno ottenuto od ottengano la qualifica di primi capitani per avere tre anni compiuti di grado e non meno di 42 anni di età compiuti.

L'indennità militare stabilita per i suddetti primi tenenti di vascello è estesa ai capitani del corpo Reale equipaggi aventi 5 anni compiuti di grado e 20 anni compiuti di anzianità in servizio attivo permanente, computati dal 28° anno compiuto di età.

Art. 27.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani che non raggiungano le condizioni previste nel precedente articolo è dovuta l'indennità militare stabilita per i tenenti di vascello e gradi corrispondenti.

Tuttavia per il periodo decorrente dal 1° gennaio 1922 al 31 marzo detto anno sarà loro corrisposta l'indennità di primo tenente di vascello e di primo capitano di cui all'art. 2 della legge 4 aprile 1922, n. 419.

A decorrere invece dal 1° aprile 1922 e fino a tutto il 31 ottobre 1922 sarà loro corrisposta l'indennità militare stabilita dall'art. 26 precedente.

Art. 28.

L'indennità militare di cui all'art. 25 è ridotta della misura di cui appresso per gli ufficiali provvisti di alloggio gratuito per ragioni di servizio o di indennità di alloggio:

Guardiamarina e gradi corrispondenti, L. 45.
Sottotenente di vascello id. id., L. 55.
Tenente di vascello id. id., L. 65.
Capitano di corvetta id. id., L. 80.

Capitano di fregata e gradi corrispondenti, L. 95.
Capitano di vascello id. id., L. 110.
Sotto ammiraglio id. id., L. 120.
Contrammiraglio id. id, L. 135.
Vice ammiraglio id. id., L. 150.
Ammiraglio, L. 150.

Ai primi tenenti di vascello ed ai primi capitani, nonchè ai capitani del corpo R. equipaggi che godono dell'indennità militare prevista per i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, la riduzione di cui sopra sarà stabilita nella misura indicata per quest'ultimo grado.

E' data facoltà al ministro della marina, di concerto col ministro del tesoro, di esonerare, in tutto o in parte, dalle riduzioni di cui sopra, quegli ufficiali che per disposizioni regolamentari o per riconosciute necessità di servizio siano obbligati ad alloggiare in edifici erariali.

Agli ufficiali imbarcati, se celibi senza avere genitori, conviventi ed a carico, oppure che siano vedovi senza figli minori o inabili al lavoro o senza genitori conviventi ed a carico, l'indennità militare è diminuita di L. 50.

Art. 29.

Agli stessi ufficiali in servizio attivo permanente (compresi gli ufficiali invalidi di guerra mantenuti o riassunti in servizio) o richiamati dalla posizione ausiliaria, sempre quando siano ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico o genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili pel capo di famiglia, per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopraindicati.

Uguale trattamento spetta all'ufficiale celibe avente genitori conviventi ed a carico.

Art. 30.

L'indennità militare per i sottufficiali della R. marina e per quelli del corpo delle capitanerie di porto è stabilita nella misura mensile seguente:

1. Secondi capi e secondi nocchieri di porto, L. 20.
Agli stessi, se ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico o con genitori conviventi ed a carico, oppure se celibi con genitori conviventi ed a carico, L. 80.
2. Secondi capi anziani e secondi nocchieri di porto anziani, L. 30.
Agli stessi se nelle condizioni di cui al n. 1, L. 90.
3. Capi di 1ª e 2ª classe e nocchieri di porto di 1ª e 2ª classe, L. 35.
Agli stessi se nelle condizioni di cui al n. 1, L. 95.

Ai sottufficiali, provvisti di alloggio gratuito di servizio che siano ammogliati o vedovi aventi figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico o con genitori conviventi ed a carico, oppure che siano celibi con genitori conviventi ed a carico la indennità militare loro spettante è ridotta di L. 15.

Art. 31.

Ai sottufficiali in servizio ammogliati o vedovi con figli minori o inabili al lavoro conviventi ed a carico o con genitori conviventi ed a carico, è concessa una indennità supplementare di L. 30 mensili per il capo di famiglia e di L. 25 mensili per la moglie e per ciascuno dei figli e genitori sopradistinti.

Eguali indennità spettano ai sottufficiali celibi aventi genitori conviventi ed a carico.

Art. 32.

Qualora un sottufficiale col cumulo della nuova paga o del nuovo stipendio con l'indennità militare di cui ai precedenti articoli, venga a percepire somma inferiore a quello costituito dal complesso della precedente paga o del precedente stipendio (aumentato dell'assegno temporaneo di cui alla legge 1080 del 13 agosto 1921) e della precedente indennità speciali militare stabilita dalla legge 4 aprile 1922, n. 419, conserverà la differenza fino a quando essa non rimanga eliminata per successive promozioni o aumenti di paga o di stipendio.

Art. 33

Nei casi in cui lo stipendio o la paga sono sospesi o ridotti, anche l'indennità militare (escluse le quote supplementari) e le corrispondenti detrazioni di cui agli articoli precedenti sono sospese o ridotte nella stessa proporzione.

Art. 34.

Le indennità di cui al presente decreto, escluse quelle supplementari, sono ridotte alla metà per gli ufficiali e per i sottufficiali dislocati nelle colonie e provvisti di assegni coloniali.

Sono pure ridotte alla metà per gli ufficiali e sottufficiali predetti le diminuzioni stabilite per coloro che siano provvisti di alloggio gratuito di servizio o di indennità di alloggio.

PARTE III.

Disposizioni varie

—

Art. 35

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 1922.

Dalla stessa data resta abrogata la legge 4 aprile 1922, n. 419, relativa alla indennità speciale militare.

È abrogato l'art. 3 della legge 18 giugno 1922, n. 828, dalla data della sua entrata in vigore.

Sono abrogati inoltre a partire dal 1° aprile 1922 le paghe, le indennità di grado, gli aumenti biennali di paga e gli aumenti quadriennali di grado stabiliti dall'art. 3 del R. decreto 18 agosto 1920, n. 1227 relativi ai sottufficiali delle Capitanerie di porto.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate tutte quelle contrarie.

Le differenze eventualmente percepite in più dal 1° aprile al 1° ottobre 1922, fra il complesso delle competenze stabilite dal presente decreto e quelle che per effetto del decreto stesso sono sostituite od abrogate (compreso l'assegno temporaneo di cui alla legge 13 agosto 1921, n. 1080) rimangono abbonate.

Art. 36

Con decreto del ministro del tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto.

Art. 37.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PARATORE

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO

Tabella A.

Stipendi per gli Ufficiali della R. marina, compresi quelli delle Capitanerie di porto ed esclusi quelli del Corpo R. equipaggi.

Anzianità di servizio effettivo da ufficiale. Anni	Guardia marina	S. Tenente di vascello	Tenente di vascello	Capitano di corvetta	Capitano di fregata	Capitano di vascello	Sotto ammiraglio	Contr'ammiraglio	Vice ammiraglio	Ammiraglio
	e gradi corrispondenti									
0	6000									Stipendio unico di L. 24.000 più l'assegno personale di L. 3000 cumulabile con qualsiasi altro assegno o indennità.
1	—									
2	—									
3	—									
4	6800	7500								
5	—	—								
6	—	—								
7	—	—								
8	7600	8300	10000							
9	—	—	—							
10	—	—	—							
11	—	—	—							
12	8400	9100	10800							
13	—	—	—	12000						
14	—	—	—	—						
15	9200	9900	11600	—						
16	—	—	—	—						
17	—	—	—	12800						
18	10000	10700	12400	—						
19	—	—	—	—	14000	15000				
20	—	—	—	—	—	—				
21	10800	11500	13[illegible]00	13600	—	—				
22	—	—	—	—	14800	15800				
23	—	—	—	—	—	—				
24	—	—	—	14200	—	—				
25	—	—	—	—	15400	16400	17300			
26	—	—	—	14600	—	—	—			
27	—	—	—	—	—	—	—			
28	—	—	—	—	16000	17000	17900	19800		
29	—	—	—	—	—	—	—	—		
30	—	—	—	—	—	—	—	—		
31	—	—	—	—	—	—	18500	20400	21600	
32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
34	—	—	—	—	—	—	—	21000	22500	
35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
37	—	—	—	—	—	—	—	—	23400	
38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	—	—	—	—	—	—	—	—	24000	

Visto d'Ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro: DE VITO.

Tabella B.

Stipendi per gli ufficiali del Corpo R. equipaggi.

Anzianità da ufficiale, computata dal 28° anno di età compiuto. Anni	Sottotenente	Tenente	Capitano
0	7600		
1	—		
2	—		
3	—		
4	8400	8700	
5	—	—	
6	—	—	
7	9200	9300	10200
8	—	—	—
9	—	—	—
10	10000	10300	11000
11	—	—	—
12	—	—	—
13	10800	10900	11800
14		—	—
15		—	—
16		11500	12400
17			—
18			—
19			13000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re
Il ministro
DE VITO.

Tabella C.

Paghe per i secondi capi della R. marina.

L. 5 al secondo capo vincolato con ferma di leva.

L. 6 al secondo capo a ferma volontaria, che non abbia compiuti i 6 anni di servizio.

L. 8,50 al secondo capo che ha compiuti i 6 anni di servizio.

L. 9 al secondo capo anziano che non abbia compiuti i 7 anni di servizio.

L. 10 al secondo capo che ha compiuti i 7 anni di servizio.

L. 11 al secondo capo che ha compiuti i 9 anni di servizio

L. 12 al secondo capo che ha compiuti i 12 anni di servizio

L. 13 al secondo capo che ha compiuti i 13 anni di servizio.

Segue tabella C.

Stipendi dei capi di 1ª e 2ª classe.

Anzianità di servizio. Anni	Capi di 2ª classe	Capi di 1ª classe
10	5800	
11	—	
12	—	6800
13	—	—
14	6300	—
15	—	—
16	—	7600
17	6800	—
18	—	—
19	7300	8200
20		—
21		—
22		8800
23		—
24		—
25		9400
26		—
27		10000
28		—
29		10500
30		—
31		—
32		—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro
DE VITO.

Tabella D.

Paghe per i sottufficiali delle capitanerie di porto.

Anni di anzianità di servizio	Secondo nocchiere	Secondo nocchiere anziano	Nocchiere in 2ª	Nocchiere in 1ª
0	11.50	12 —		
1	—	—		
2	—	—		
3	12 —	12.50		
4	—	—		
5	—	—		
6	13 —	13.50		
7	—	—		
8	—	—		
9	13.50	14.50	17 —	18 —
10	—	—	—	—
11	—	—	—	—
12	14.50	15.50	18 —	19 —
13	—	—	—	—
14	—	—	—	—
15	15 —	16.50	19 —	20 —
16	—	—	—	—
17	—	—	—	—
18	—	17 —	20 —	22 —
19	—	—	—	—
20	—	—	—	—
21	—	—	21 —	24 —
22	—	—	—	—
23	—	—	—	—
24	—	—	22 —	26 —
25	—	—	—	—
26	—	—	—	—
27	—	—	—	28 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro
DE VITO.

Il numero 1473 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro pei lavori pubblici, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno, e con quelli per il tesoro, per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze, per la guerra e per la marina;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 6.500.000 per provvedere nelle località danneggiate nei comuni di Arcola e Lerici dallo scoppio del forte Falconara della difesa di Spezia, avvenuto il 28 settembre 1922:

a) alle demolizioni e ai puntellamenti di edifici pericolanti, che interessino la pubblica incolumità;

b) alla riparazione necessaria per ripristinare il transito delle strade (escluse quelle di carattere militare), nonchè agli sgomberi delle macerie e dei materiali caduti o che potessero ancora cadere sulle vie, piazze, alvei e su qualsiasi altra area pubblica, e, nei casi in cui ne sia riconosciuta la necessità dai funzionari del Genio civile e, previa autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici, anche agli sgomberi delle aree private;

c) alla riparazione di condutture di acqua potabile per i bisogni delle popolazioni;

d) alla riparazione o ricostruzione:

1° delle case di abitazione urbane e rurali;

2° degli edifici pubblici provinciali, comunali od appartenenti ad Enti morali aventi scopo di beneficenza;

3° delle chiese parrocchiali o aventi cura d'anime, necessarie e indispensabili al culto e delle relative case canoniche.

Tali riparazioni o ricostruzioni saranno limitate allo stretto indispensabile per restituire gli edifici anzidetti al loro uso, esclusa ogni opera di ampliamento o di abbellimento.

Art. 2.

E' fissato improrogabilmente al 31 dicembre 1922 il termine per la presentazione, alla Regia sottoprefettura di Spezia, delle domande da parte dei privati proprietari o degli Enti pubblici proprietari degli anzidetti edifici per ottenere le riparazioni o ricostruzioni di cui all'art. 1.

Art. 3.

Nella esecuzione dei lavori di demolizione e di sgombro, tanto delle aree pubbliche e private come dei lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici, di cui al precedente art. 1, il Genio civile provvederà con quelle modalità che stimi più adatte, senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

Nessuna azione di responsabilità civile, per qualsiasi titolo o ragione può, da parte dei proprietari degli edifici demoliti o delle aree sgombrate, anche anteriormente al presente decreto, o dai loro aventi causa, essere mossa, verso lo Stato e i suoi funzionari, per tutto quanto riguarda la esecuzione dei lavori ed il loro compimento.

Art. 4.

All'esecuzione dei lavori indicati nel precedente articolo 1 sarà provveduto in uno dei seguenti modi:

a) in amministrazione o mediante cottimi;

b) a mezzo di cottimo o di pagamento di somma a « forfait » coi proprietari.

Per l'approvazione dei progetti principali e suppletivi e per tutto quanto altro concerne l'esecuzione dei lavori sono applicabili le norme contenute nel decreto Luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107, modificato dal decreto Reale 12 febbraio 1922, n. 214.

Art. 5.

Tutti i lavori di cui al presente decreto occorrenti nelle predette località danneggiate, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 6.

Nelle località che saranno specificatamente designate con decreto del ministro delle finanze, sono abbonate le rate dell'imposta erariale e della sovrimposta comunale e provinciale sui fabbricati e sui terreni per l'anno 1922, non riscosse alla data del presente decreto.

Sono abbonate, altresì, le rate della imposta e sovrimposta di ricchezza mobile per l'anno medesimo non riscosse alla data del presente decreto, e che si riferiscano a redditi cessati in conseguenza del disastro avvenuto.

Art. 7.

E' autorizzata la spesa di L. 1,000,000 per completare la riparazione dei danni causati in comune di Bergeggi dall'esplosione del forte Sant'Elena, secondo le norme dei precedenti articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

In relazione al disposto degli articoli 1 e 7 del presente decreto, nella parte straordinaria dello Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1922-923 sono istituiti i seguenti capitoli con lo stanziamento per ognuno di essi indicato:

Cap. 218-*bis*. « Provvedimenti in dipendenza della esplosione del forte di Falconara presso Spezia », L. 6.500.000.

Capitolo 218-*ter* « Provvedimenti in dipendenza della esplosione del forte Sant'Elena in Bergeggi » lire 1.000.000.

Il fondo dei residui del capitolo n. 296 « Spese derivanti dalla convenzione 29 novembre 1919 stipulata col Consorzio Nazionale per la utilizzazione dei materiali teleferici residuati dalla guerra, ecc. » dello stato di previsione suddetto, è ridotto di L. 7.500.000.

Art. 9.

Il presente decreto avrà effetto da oggi e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — TANGORRA — OVIGLIO — DE STEFANI — DIAZ — THAON DE REVEL.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1477 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 agosto 1922, n. 1169;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno e ad *interim* per gli affari esteri, e del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto 8 ottobre 1922, n. 1310, sono estese al personale del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e delle Avvocature erariali, contemplato dalla legge 7 aprile 1921, n. 355.

Con decreto del ministro del tesoro, saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti in esecuzione del presente articolo e del R. decreto n. 1310 sopra citato.

Art. 2.

Il R. decreto 29 ottobre 1922, n. 1379, è revocato e considerato privo di ogni effetto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 12 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — TANGORRA.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1466 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le leggi 24 maggio 1903, n. 205 - 5 aprile 1908, n. 161, e 6 luglio 1912, n. 749;

Visti i RR. decreti 22 settembre 1905, n. 507, e 20 novembre 1912, n. 1205;

Visto il testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 2 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale intorno al servizio postale approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;

Ritenuto opportuno di adottare pel pubblico servizio dell'Eritrea alcune specie di francobolli della Somalia Italiana munite di analoga sovrastampa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli del tesoro, e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata la sovrastampa di talune specie di francobolli in uso nella Somalia Italiana da servire o per la francatura delle corrispondenze in partenza dagli uffici postali dell'Eritrea e dirette ovunque.

Art. 2.

Detti francobolli formano una serie di sette valori, e cioè da centesimi 2, 5, 10, 15, 25, 50 e da una lira, e saranno posti in vendita a decorrere dal 1° novembre 1922.

Essi portano sovrastampato in inchiostro nero, nella parte inferiore, il valore in lire ovvero in centesimi, nonchè a stampatello la parola « Eritrea » in luogo della precedente leggenda « Benadir ».

Inoltre, con alquanti freghi, pure in nero, sono stati cancellati i precedenti valori in « anna ».

Art. 3.

Tutti i francobolli che hanno valore corrispondente a quelli di cui al precedente art. 3, e che sono attualmente in uso nell'Eritrea, continueranno ad avere vigore.

Con successivo decreto saranno emanate le norme relative ai valori che dovranno essere tolti di corso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

AMENDOLA — PARATORE — FULCI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Il numero 1137 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1920, n. 999, che istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle spese di guerra;

Vista la legge 29 dicembre 1921, n. 1979, che proroga fino al 31 dicembre 1922 i poteri della Commissione suindicata;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, e *interim* per gli affari esteri, d'accordo coi ministri della guerra e della giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La relazione della Commissione d'inchiesta istituita con legge 18 luglio 1920, n. 999, con tutti gli atti e i documenti su cui si fonda, e tutti i provvedimenti di ricupero sarà presentata non oltre il termine già fissato al 31 dicembre 1922, al Governo del Re, che ne curerà la comunicazione alle due Camere.

Ogni pubblicazione parziale o totale della relazione e dei lavori della Commissione prima che la relazione sia comunicata alle due Camere è vietata. I trasgressori saranno puniti con la detenzione non inferiore a sei mesi, e con la multa non inferiore a lire 5000, senza pregiudizio delle maggiori pene sancite dal Codice penale ove il fatto contenga gli estremi di più grave reato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 novembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — OVIGLIO.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 ottobre 1922, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cariati (Cosenza).

SIRE!

Due successive inchieste, seguite rispettivamente nell'aprile 1921 e nel maggio 1922, hanno posto in luce persistenti e gravissime irregolarità nel funzionamento dell'Amministrazione del comune di Cariati.

Notevoli arbitri e favoritismi furono compiuti nella concessione dei suoli edificatori, nella quotizzazione dei terreni comunali, e qualche amministratore, che figura tra gli affittuari dei terreni stessi, li ha ceduti poi in subaffitto con un soprapprezzo.

Sistemi partigiani furono seguiti, durante il periodo del razionamento, nella distribuzione dei generi contingentati; gravi sperequazioni fra i contribuenti sono state create con la formazione della matricola della tassa esercizi; irregolarità di vario genere sono state accertate nella gestione daziaria (il Comune ha perduto la lite intentata dall'appaltatore); i servizi pubblici sono in genere abbandonati e particolarmente l'ufficio comunale, la pubblica illuminazione, l'igiene; sono stati trascurati gli interessi della frazione Torrevecchia, con vivo malcontento degli abitanti; la situazione finanziaria dell'Ente è gravissima e gli impiegati sono stati senza stipendio diversi mesi.

Tali rilievi, accertati dalla prima inchiesta e riscontrati aggravati dalla seconda, furono, entrambe le volte, tempestivamente contestati all'Amministrazione; ma questa, la prima volta ha dato, con lettera del sindaco, deduzioni del tutto insufficienti, e la seconda, dopo la infruttuosa convocazione del Consiglio comunale, ha presentato, con deliberazione d'urgenza presa dalla Giunta municipale dopo che era scaduto il termine perentorio preventivamente fissato per controdurre, difese che sostanzialmente sono simili a quelle date dal sindaco la prima volta.

Il sindaco poi ed un assessore sono stati ora rinviati a giudizio per grave reato, altri due assessori e quattro consiglieri comunali si sono dimessi.

Ed il prefetto, avendo constatato che l'Amministrazione non era più in grado di funzionare regolarmente, ha dovuto inviare sul posto un suo commissario.

E poichè, inoltre, l'operato degli amministratori ha suscitato un vivo malcontento nella popolazione, che desta serie preoccupazioni anche per il mantenimento della quiete cittadina, si rende indispensabile, tanto per le irregolarità amministrative sopra elencate, quanto per ragioni di ordine pubblico - siccome ha ritenuto il Consiglio di Stato nell'adunanza del 19 settembre u. s. - lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario.

A ciò provvede l'unito schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cariati, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe La Costa è nominato commissario straordinario per la Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 9 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE

TADDEI.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuta la opportunità della nomina di un Comitato per lo studio delle condizioni dei traffici dell'emporio di Trieste e per la segnalazione degli occorrenti provvedimenti;

DECRETA:

Art. 1.

È costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato incaricato di studiare e di coordinare, con il concorso delle Amministrazioni centrali interessate e dei rappresentanti locali, i provvedimenti da adottarsi per l'organizzazione dei traffici dell'emporio di Trieste, per la sistemazione dei servizi particolarmente ferroviari, marittimi e doganali e per tutto quanto possa promuovere lo sviluppo commerciale ed industriale della città e del suo territorio.

Art. 2.

Il Comitato sarà presieduto dall'on. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento.

Ne faranno parte:

a) due delegati del Ministero delle finanze (uno della Direzione generale delle dogane ed uno della Direzione generale delle imposte dirette) ed uno per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, del tesoro, della marina (Commissariato per i servizi della marina mercantile), dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, della Direzione generale delle ferrovie dello Stato e del Commissariato generale per l'emigrazione;

b) il presidente della Camera di commercio ed industria di Trieste;

c) il direttore generale dei Magazzini generali di Trieste.

Art. 3.

Quando il Comitato tratti di argomenti che rientrano nella competenza di Ministeri non rappresentati nel Comitato stesso, il Ministero competente sarà invitato a delegare alle discussioni un proprio rappresentante.

Art. 4.

Il presidente del Comitato fa à partecipare ai lavori con voto deliberativo i senatori ed i deputati di Trieste quando ciò apparisca opportuno con riguardo alle questioni in discussione; esso può anche far partecipare alle Conferenze, con voto consultivo, degli esperti nelle singole materie da trattarsi.

Art. 5.

I lavori del Comitato devono essere compiuti nel termine massimo di tre mesi dalla costituzione. Singole relazioni e proposte saranno presentate appena definiti gli studi sui singoli argomenti.

Art. 6.

Il Ministero degli affari esteri è incaricato dell'esecuzione del presente decreto e di provvedere ai lavori di segreteria del Comitato.

Roma, 24 novembre 1922.

Per il presidente del Consiglio dei ministri

ACERBO.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1921, n. 572, col quale si dispone che i pagamenti delle indennità liquidate a titolo di risarcimento dei danni di guerra potranno essere effettuati a mezzo dell'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie con le modalità da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro di concerto con quello delle Terre liberate, anche in deroga, in quanto necessario, alle disposizioni di leggi vigenti in materia;

Ritenuta la opportunità di avvalersi soltanto in parte di tale facoltà, affidando all'Istituto federale la tenuta delle scritture contabili e delle statistiche occorrenti per i pagamenti senza pregiudizio della ulteriore sistemazione del servizio;

Di concerto col ministro delle Terre liberate;

Sentito il Consiglio dei ministri;

DECRETA:

Art. 1.

Tutti gli Uffici dello Stato, ed Enti, che, a titolo di risarcimento danni di guerra, abbiano effettuato pagamenti, anticipazioni e somministrazioni in denaro ed in natura, sotto qualsiasi forma, oppure abbiano eseguito lavori da imputarsi in conto delle indennità da liquidare per detto titolo, sono tenuti a trasmettere all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie l'elenco nominativo completo dei pagamenti, anticipazioni, somministrazioni e lavori eseguiti, nel termine di due mesi dalla pubblicazione del presente decreto con le modalità che saranno stabilite dal Ministero delle terre liberate, il quale potrà anche far procedere presso tutti gli Uffici ed Enti sopra menzionati, a qualsiasi Amministrazione appartengano, agli accertamenti e rilievi necessari e potrà autorizzare l'Istituto federale a richiedere ai danneggiati formali dichiarazioni sulle somme e sui beni ricevuti.

Gli uffici liquidatori di danni di guerra hanno analogo obbligo di partecipare all'Istituto federale l'ammontare di tutte le indennità definitivamente liquidate.

Art. 2.

L'Istituto federale di credito, sulla scorta degli elenchi trasmessigli e di tutti gli altri documenti e notizie che sarà autorizzato a procurarsi a sua cura, istituirà un servizio centrale di contabilità e di statistica secondo la convenzione allegata al presente decreto.

Gli estratti dei conti individuali rilasciati dall'Istituto federale costituiranno per le Direzioni e Intendenze di finanza documenti probatori della situazione dei danneggiati agli effetti del pagamento.

Art. 3.

Il ministro delle Terre liberate è autorizzato a stipulare con l'Istituto federale una convenzione secondo lo schema annesso al presente decreto.

Le spese a carico dello Stato per la sua esecuzione saranno

prelevate sul capitolo 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle terre liberate per l'esercizio 1922-923.

Roma, 14 novembre 1922.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.
Il ministro per le terre liberate
GIURIATI.

ALLEGATO.

Schema di convenzione tra il ministro delle Terre liberate e l'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie.

Art. 1.

L'Istituto federale di Credito per il risorgimento delle Venezie si obbliga ad istituire un servizio centrale di contabilità e di statistica delle operazioni di liquidazione di anticipazione e di pagamento sulle indennità per risarcimento dei danni di guerra ai privati entro centottanta giorni dalla pubblicazione del decreto che approverà la presente Convenzione. Detto servizio centrale dovrà tenere in evidenza, nei modi indicati in seguito, tutti i dati che all'Istituto saranno pervenuti in tempo utile.

Art. 2.

Il servizio di cui sopra dovrà essere ordinato in modo da rispondere ai fini:

a) di tenere in evidenza la situazione di debito e di credito dei singoli danneggiati e percettori delle anticipazioni;

b) di tenere in evidenza la situazione riassuntiva dei singoli Enti od uffici anticipatori;

c) di tenere in evidenza la situazione statistica generale delle liquidazioni.

Art. 3.

L'Istituto federale rilascerà estratti di conti individuali a richiesta delle Direzioni ed Intendenze di finanza agli effetti dei pagamenti per qualunque titolo e potrà rilasciarne nei casi che saranno stabiliti dal Ministero delle Terre liberate, a richiesta degli interessati titolari delle partite o loro aventi causa contro rimborso di un diritto fisso di lire tre per rifusione di spese.

Art. 4.

Oltre la sua responsabilità particolare come anticipatore, l'Istituto federale risponde del regolare impianto e della tenuta delle scritture in base agli elementi raccolti, nonchè del rilascio degli estratti dei conti.

Art. 5.

È fatto obbligo all'Istituto di provvedere a sua cura nel modo più esatto e completo all'accertamento delle partite dei danneggiati, al quale scopo gli è data facoltà:

a) di rilevare direttamente presso gli uffici ed Enti i dati occorrenti per la formazione degli elenchi senza turbare od intralciare in alcun modo il funzionamento degli uffici stessi;

b) di esaminare i documenti e le pezze di appoggio delle liquidazioni di lavori o assegnazioni in natura o anticipazioni in contanti e di trarne copia, anche per estratto a solo uso amministrativo proprio;

c) di interpellare i danneggiati e far loro sottoscrivere dichiarazioni circa le somministrazioni, lavori e pagamenti avuti, con vincolo di giusta o completa attestazione;

d) di eseguire sopraluoghi e verifiche dirette all'accertamento di partite dubbie o contestate. In caso di constatata falsa dichiarazione da parte di un danneggiato sulle entità delle somministrazioni, lavori o pagamenti avuti o di occultazione di alcuno fra essi, l'Istituto suddetto è tenuto a riferire all'Intendenza di finanza competente, per i provvedimenti che la stessa potrà provocare in sede amministrativa, ed occorrendo in sede penale.

Le spese di sopraluogo e verifiche rese necessarie dalla renitenza del danneggiato a fornire le indicazioni chiestegli o da inesattezza di esse, potranno essere poste a suo carico, con decisione del controllore delegato dal Ministero delle terre liberate.

Art. 6.

Oltre la vigilanza generale che compete ai Ministeri del tesoro e dell'industria e commercio sui servizi dell'Istituto, per lo speciale servizio di cui alla presente convenzione sarà nominato un controllore dal Ministero delle Terre liberate con i poteri che saranno determinati dal Ministero stesso.

Art. 7.

Tutte le spese del servizio sono a carico dell'Istituto Federale. Il Ministero delle Terre liberate a parziale rifusione delle spese d'impianto e di gestione corrisponderà all'Istituto la somma di lire un milione per una volta tanto.

Art. 8.

Le istruzioni per il funzionamento del servizio saranno predisposte dall'Istituto federale di credito ed approvate dal Ministero delle Terre liberate.

Art. 9.

La presente convenzione è estesa in carta libera ed esente da registrazione.

Il ministro del tesoro
TANGORRA.
Il ministro delle Terre liberate
GIURIATI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Di concerto coi ministri dell'industria e commercio e delle finanze;

Veduto l'art. 13 del R. decreto 2 maggio 1920, col quale venne concessa la facoltà di estendere le disposizioni del testo unico, approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette, all'esazione dei crediti dell'Ufficio di verifica e compensazione;

DECRETA:

Articolo unico.

Per la riscossione dei crediti dell'Ufficio di verifica e compensazione saranno applicate le norme attualmente in vigore per la riscossione delle imposte dirette di cui al testo unico approvato con R. decreto 29 giugno 1902, n. 281, con le seguenti modalità:

a) l'Ufficio di verifica e compensazione dopo avere escusso i debitori compilerà apposito ruolo dei debitori morosi, con l'ausilio delle Intendenze di finanza;

b) i ricevitori provinciali verseranno le somme riscosse per conto dell'Ufficio verifica e compensazione a credito del conto corrente istituito presso la Banca d'Italia a nome dell'Ufficio suddetto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 25 maggio 1922.

Il ministro del tesoro
PEANO.
Il ministro per l'industria e commercio
TEOFILO ROSSI.
Il ministro delle finanze
BERTONE.

IL MINISTRO DEL TESORO

Veduto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, con cui venne data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di cinque anni all'interesse annuo del 5 0|0;

Veduto il decreto Ministeriale n. 572 del 23 settembre 1922, che autorizzò l'emissione dal 1° ottobre 1922 al 31 marzo 1923 di buoni quinquennali al portatore con scadenza di rimborso al 1° ottobre 1927;

DETERMINA:

I buoni del tesoro quinquennali nominativi rilasciati dalla Direzione generale del tesoro in base agli articoli 2 e 9 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, per tramutamento di buoni del tesoro quinquennali al portatore di cui al decreto n. 572 del 23 settembre 1922, porteranno tanto nel testo del buono quanto in quello delle cedole, come speciale distintivo di emissione, la indicazione « 14ª emissione » ed avranno il fondo del « recto » nel buono e nelle cedole in color « rosso remington ».

Sono approvati per i titoli anzidetti i modelli qui annessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 23 novembre 1922.

Il ministro
TANGORRA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISI

Il giorno 18 corrente in Cotone, provincia di Pisa, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Il giorno 20 corrente in Motta Filocastro, provincia di Catanzaro, e il 21 corrente in Monticello Conte Otto, provincia di Vicenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche di 1ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma di fanteria.

Tenenti.

Con R. decreto del 29 ottobre 1922:

Gaspari Pellei Alberto, tenente, in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 15 novembre 1922 ed è, a domanda, richiamato in servizio dal 16 novembre 1922 con decorrenza per gli assegni da quest'ultima data.

Arma di cavalleria.

Capitani.

Con R. decreto del 17 ottobre 1922:

I seguenti capitani in aspettativa per riduzione di quadri sono richiamati in servizio attivo dal 1° ottobre 1922 con decorrenza assegni dalla data medesima:

De Gregorio Umberto — Raby Guido — Espizzi Brunamonti Orfeo.

MINISTERO per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi

del giorno 22 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	154 43	Dinari	—
Londra	97 07	Corone jugoslave	—
Svizzera	403 —	Belgio	144 —
Spagna	332 —	Olanda	8 525
Berlino	0 36	Pesos oro	18 03
Vienna	0 035	Pesos carta	7 93
Praga	69 20	New York	21 60

Oro 416 78

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 38	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	85 88	—

Corso medio dei cambi

del giorno 23 novembre 1922
(Art. 39 del Codice di commercio)

	Media		Media
Parigi	153 91	Dinari	—
Londra	96 77	Corone jugoslave	—
Svizzera	401 —	Belgio	144 25
Spagna	—	Olanda	8 575
Berlino	0 371	Pesos oro	18 —
Vienna	0 035	Pesos carta	7 91
Praga	68 —	New York	21 59

Oro 416 59

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	77 29	—
3.55 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	86 35	—

MINISTERO DEL TESORO

(Elenco n. 13). **2ª pubblicazione.**

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
Consolidato 5 0|0	118037	1250 —	Domino Francesca fu *Giuseppe*	Domino Francesca fu *Antonio*
	118038	1250 —	Domino Maria fu *Giuseppe*	Domino Maria fu *Antonio*
	118039	1250 —	Domino Adele fu *Giuseppe*	Domino Adele fu *Antonio*
	118040	1250 —	Domino Irene fu *Giuseppe*	Domino Irene fu *Antonio*
»	216098	110 —	Piccione *Maddalena* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Gandini Rosa fu Giuseppe, ved. di Piccione Domenico, dom. a Castelferro sobborgo di Alessandria	Piccione *Margherita-Maddalena* fu Domenico, minore, ecc. come contro
3,50 0|0	115269	750 —	Prole nascitura di Mesturini *Caterina* fu Pietro, *nubile*, dom. in Casale Monferrato (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Mesturini *Caterina* fu Pietro	Prole nascitura di Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro, *moglie di Sandri Leopoldo* fu Giovanni, ecc. come contro, con usufrutto vitalizio a Mesturini *Maria-Catterina* fu Pietro
5	465299	35 —	Ives *Fiorentino* fu Ippolito, dom. a Bardonecchia (Torino)	Ives *Ippolito-Fiorentino*, ecc. come contro
Consolidato 5 0|0	122271	250 —	Tiriduzzi *Mario* di Enrico, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Perugia	Tiriduzzi *David* di Enrico, minore, ecc., come contro
P. N. 5 0|0	020256	1000 —	Sbisà *Biagio-Mario-Adolfo*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, minori, sotto la tutela legale della madre Ardillo Maria Annunziata fu Domenico, dom. a Bari	Sbisà *Adolfo-Biagio-Mario*, Antonio-Luigi-Francesco, Adele-Maria-Sofia, Luisa-Maria-Vincenza e Marco fu Biagio, ecc., come contro
P. N. 4,50 0|0	011197	2700 —	Intestata come la precedente	Intestata come la precedente
Consolidato 5 0|0	183762	7500 —	Giarrè Massimiliano di Carlo, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio a Giarrè Carlo fu Massimiliano, dom. a Firenze	Giarrè Massimiliano di Carlo, *minore, sotto la patria potestà del padre*, dom. a Firenze, con usufrutto vitalizio come contro
»	50523	730 —	Lampasona Alicia di Giuseppe, *nubile*, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto	Lampasona Alicia di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Marsala (Trapani); vincolata d'usufrutto
»	270526	20[illegible]0 —	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Rubattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)	Malan Rosa fu Guglielmo, moglie di *Burattini* Roberto, dom. a Susa (Torino)
P. N. 5 0|0	00[illegible]278 012358	10 — 50 —	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *nubile*, dom. a Cagliari	Degioannis Andreina fu Lorenzo, *minore, sotto la tutela* di Loj Vincenzo, dom. a Cagliari
3,50 0|0	8840[illegible]2	350 —	Zoncada Agnese di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Lodi (Milano)	Zoncada Agnese di *Francesco-Vincenzo*, minore, ecc., come contro
»	742965	45 50	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori	Salvaire Francesco, Pietro, Giacomo, *Maria-Luigia*, Margherita, Valentina e Maria fu Giacomo, minori
P. N. 5 0|0	0001[illegible]2	50 —	Faldella *Maria-Gabriella* di Luigi, nubile, dom. a Torino	Faldella *Gabriella* di Luigi ecc. come contro
Consolidato 5 0|0	102154 102387	70 — 210 —	*Rizzetti Evio* di Sante, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Ferrara	*Rizzuti o Rizzatti Primo*, detto Evio, di Sante, minore, ecc. come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3.50 0[0	526122	700 —	Paracca Giulia fu Giuseppe, nubile, dom. a Torino	Intestate come contro
»	526123	700 —	Cantù Antonietta fu Bartolomeo, nubile, dom. a Torino Entrambe con usufrutto a Per Maria fu *Antonio*, moglie di Giraud Augusto	Con usufrutto a Per Maria fu *Giovanni Antonio*, moglie di Giraud Augusto
»	605959	56 —	Manferrari *Geromina Maria* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Gatto Luigia fu Pietro, vedova di Manferrari Giuseppe e moglie in seconde nozze di Taliaferri Giovanni, domiciliato a Sampierdarena (Genova)	Manferrari *Maria-Geromina* fu Giuseppe, minore, ecc. come contro
Consolidato 5 0[0	272893	185 —	Cipoletti *Onofrio* fu Aurelio, domiciliato in Cerqueto (Perugia)	Cipolletti *Onorio* fu Aurelio, ecc. come contro
3,50 0[0	317024	21 —	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *minore*, sotto la tutela di Cobianchi Zeffirino, domiciliato in Pallanza (Novara)	Cobianchi Isacco fu Giovanni Battista, *interdetto*, sotto la tutela ecc. come contro
»	428796	455 —	Crespi *Piero* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Chierichetti Adele fu Giovanni Donato, vedova di Crespi Pietro, domiciliato a Busto Arsizio (Milano)	Crespi *Antonio Pietro detto Piero* fu Pietro, minore, ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 novembre 1922. *Il Direttore generale*: GARBAZZI.

Elenco n. 14 — 2ª Pubblicazione.

Si è dichiarato che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
3,50 0[0	195509	80 50	Magnetti *Teresa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre, *Galliano* Clotilde fu Filiberto, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata	Magnetti *Carolina-Teresa-Giuseppa* fu Giacinto, minorenne, sotto l'amministrazione della madre *Gagliano* Clotilde fu Filippo, ved. di Magnetti Giacinto, vincolata
»	247018	70 —	*Pegli* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona	*Peglia* Angela fu Vincenzo, nubile, dom. in Verona
»	797222	87 50	Alberti *Adele* fu Giovanni, nubile, dom. a Cairate (Milano)	Alberti *Abele* fu Giovanni, dom. a Cairate (Milano)
Cons. 5 0[0	283172	115 —	Mangiatt Giovanni fu *Pietro*, minore, sotto la tutela di Bernasconi Desiderio fu Pietro, dom. a Brunate (Como)	Mangiatt Giovanni fu *Biagio*, minore ecc. come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 14 novembre 1922. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 12).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 108 — Data della ricevuta: 3 settembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Pisa — Intestazione della ricevuta: Grilli Luigi commissario prefettizio di Cassino — Titoli del debito pubblico: al portatore 10 — Ammontare della rendita L. 645 — Consolidato 5 0[0 — Decorrenza dal 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 213 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: Presidente Congrega di carità di San Marcellino — Titoli del debito pubblico: nominativi 2 — Ammontare della rendita L. 213 — Consolidato 4 50 0[0 — Decorrenza 1° ottobre 1918.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 novembre 1922

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimenti di ricevute (2ª *pubblicazione*). (El. n. 10).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 896 — Data della ricevuta: 30 agosto 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: D'Ambrosio Aristide fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 1970,50 — Consolidato 3,50 0/0 — Decorrenza 1° luglio 1912.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1 — Data della ricevuta: 1° luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Calegari Italo fu Antonio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 2 — Ammontare della rendita L. 105 — Consolidato 3,50 0/0, senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3153 — Data della ricevuta 13 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: Martucci Luca fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 457 — Data della ricevuta: 27 giugno 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: De Luca-Barbara Giuseppe fu Onofrio — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 11 — Ammontare della rendita L. 730 — Consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1922

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data della ricevuta: 4 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione della ricevuta: Sinisi Saverio fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: al portatore n. 3 — — Ammontare della rendita L. 110 — Consolidato 5 0[0, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 389 — Data della ricevuta: 21 marzo 1917 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Banca d'Italia di Salerno — Intestazione della ricevuta: Cutolo Innocenzo fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 1 — Ammontare della rendita L. 3000 — Prestito nazionale 5 0[0, con decorrenza 1° gennaio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 659 — Data della ricevuta: 21 ottobre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione della ricevuta: Prevignani Ugo fu Luigi — Titoli del debito pubblico: nominativi n. 2 — Ammontare della rendita L. 108,50 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4233 — Data della ricevuta: 23 maggio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Scè Lucia di Giacinto — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 4 — Ammontare della rendita L. 650 — Consolidato 5 °/₀, con decorrenza 1° gennaio 1923.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2693 — Data della ricevuta: 3 giugno 1919 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Iellersitz Lydia fu Carlo — Titoli del debito pubblico: un certificato d'usufrutto — Ammontare della rendita L. 31,50 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1911.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 63 — Data della ricevuta 27 novembre 1918 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Parma — Intestazione della ricevuta: Giovannini Annibale di Arturo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 5 — Ammontare della rendita L. 765 — Consolidato 5 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1918.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 110 — Data della ricevuta: 6 luglio 1922 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Introini Adalgisa fu Michele, ved. Monari — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 3 — Ammontare della rendita L. 980 — Consolidato 3,50 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1922.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 166 — Data della ricevuta: 9 dicembre 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Venezia — Intestazione della ricevuta: Nordio Giuseppe di Leonardo — Titoli del debito pubblico: al portatore n. 13 — Ammontare della rendita L. 560 — Consolidato 5 °/₀, con decorrenza 1° luglio 1920.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, numero 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 7 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

AVVISO.

Si notifica, che nel giorno di venerdì 15 dicembre 1922, alle ore 10, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito n. 1, in Roma, con libero accesso al pubblico, si procederà alla 103ª estrazione semestrale delle obbligazioni della ferrovia Vigevano-Milano assunte dallo Stato in forza delle convenzioni 25 luglio 1917, approvata con decreto Luogotenenziale 28 settembre 1917, n. 184.

Le obbligazioni da estrarsi giusta la relativa tabella di ammortamento sono in numero di 64 sulle 6704 attualmente vigenti agli effetti di detta estrazione.

Con successivo avviso saranno pubblicati i numeri delle serie comprendenti le obbligazioni sorteggiate da ammortizzarsi al 1° gennaio 1923.

Roma, 23 novembre 1922.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Il direttore capo divisione
BORGIA.

Direttore: DARIO PERUZY. — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente*.